

ORDINE AVVOCATI DI FROSINONE

STATUTO DELLA SCUOLA FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone nella seduta del 10/6/2019

I. NATURA GIURIDICA

La Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone viene istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1, lett. c) della L. 31.12.2012, n. 247 e del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 20.6.2014, n. 3, quale organo dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone.

II. SEDE

La Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone ha sede presso i locali in cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone svolge stabilmente le proprie funzioni.

III. SCOPI ED ATTIVITÀ

1. La Scuola Forense è istituita per lo svolgimento, senza scopo di lucro, delle seguenti attività:

a) organizzazione dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, di cui all'art. 43 della legge professionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;

b) organizzazione e promozione delle attività di formazione continua di cui agli artt. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della legge professionale;

c) organizzazione, in collaborazione con le strutture previste dall'art. 7, comma 1, del regolamento ministeriale 12.8.2015, n. 144, dei percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di Avvocato Specialista, di cui all'art. 9, comma 3 della legge professionale;

d) organizzazione di ogni altra ed ulteriore attività di formazione destinata agli iscritti, ovvero ai tirocinanti.

2. L'attività di Segreteria della Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone è svolta dall'Ordine degli Avvocati di Frosinone.

IV. ORGANI

1. Sono organi della Scuola Forense: il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico e il Direttore della Scuola.

2. La presidenza e rappresentanza della Scuola Forense sono affidate al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone.

3. La titolarità degli Organi della Scuola Forense è onoraria ed è incompatibile con l'incarico di componente della Commissione d'Esame per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati.

4. I membri del Consiglio Direttivo non possono cumulare la carica di Componente del Comitato scientifico.

V. COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo svolge funzioni di amministrazione e gestione della Scuola Forense, cura la programmazione e il coordinamento dell'attività didattica, avvalendosi della consulenza del Comitato Scientifico.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da n.5 membri, compreso il Direttore della scuola che ne è componente di diritto e ne presiede le riunioni.
3. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone nomina a maggioranza n. 5 componenti del Consiglio Direttivo, tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Frosinone da almeno 7 anni, nel rispetto delle quote di genere.
4. Alla prima riunione, il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Segretario e il Tesoriere.
5. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza con la presenza dei 3 componenti.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore della Scuola o, in caso di persistente inerzia, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone.
7. I Componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.
8. I compiti del Consiglio Direttivo sono, in particolare:

- a) l'adozione del regolamento della Scuola, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone;
- b) l'approvazione del programma di formazione della Scuola Forense, adottato dal Comitato Scientifico;
- c) la nomina dei docenti;
- d) le decisioni sulle ammissioni e sulle esclusioni dei discenti;
- e) l'approvazione delle norme per l'accesso ai corsi della Scuola Forense, anche prevedendo agevolazioni, nonché borse di studio per i più meritevoli.

VI. NOMINA E COMPETENZA DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA FORENSE

1. Il Direttore della Scuola Forense è nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone tra gli iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone.
2. Il Direttore della Scuola Forense rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.
3. Il Direttore della Scuola Forense:

- a) sovrintende al regolare funzionamento della Scuola;
- b) stabilisce i tempi e le modalità di svolgimento delle attività didattiche e formative della Scuola, coordinando i docenti o i referenti designati per ciascun ambito materiale di formazione;
- c) nomina i tutors che svolgono compiti di sostegno all'attività dei docenti della Scuola, sulla base di un elenco predisposto e tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone;
- d) elabora le soluzioni organizzative ritenute più opportune per il migliore andamento delle attività istituzionali della Scuola e le sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) formula proposte al Consiglio Direttivo e ne attua le deliberazioni;
- f) riferisce periodicamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sullo svolgimento delle attività della Scuola.

VII. COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico è composto da n. 4 membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, di comprovata esperienza nelle materie di diritto e processo penale, diritto e processo civile, diritto e processo amministrativo.
2. Il Comitato scientifico provvede all'adozione del programma didattico e della offerta formativa della Scuola Forense sulla base delle linee guida della Scuola Superiore dell'Avvocatura e dei regolamenti del Consiglio Nazionale Forense o ministeriali;
3. Il Comitato scientifico rende i pareri richiesti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone in materia di formazione.

VIII. PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

1. L'Ordine degli Avvocati di Frosinone provvederà a garantire le risorse finanziarie occorrenti all'esercizio delle funzioni istituzionali della Scuola.
2. L'Ordine sostiene la Scuola mettendo a disposizione delle attività formative, personale, locali, biblioteche, risorse finanziarie ed informatiche nonché la necessaria copertura assicurativa per responsabilità civile.
3. La Scuola Forense, per lo svolgimento delle proprie attività, potrà ricevere, tramite l'Ordine degli Avvocati di Frosinone, finanziamenti da istituzioni pubbliche ovvero da enti o associazioni private.
4. La Scuola Forense, tramite l'Ordine degli Avvocati di Frosinone può finanziare la propria attività anche attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi o alle altre attività formative.

X. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente atto, trova applicazione la normativa vigente in materia.

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA FORENSE DEL COA DI FROSINONE

(ai sensi del D.M. 17/2018)

Art.1

Frequenza obbligatoria

Il praticante **ha l'obbligo** della frequenza della scuola di formazione organizzata dal COA per diciotto mesi, articolata in tre semestri e su tre moduli interdisciplinari della durata di almeno 56 ore ciascuno. Ogni lezione avrà la durata minima di quattro ore.

Art.2

Comportamento

Il praticante durante la frequenza della scuola di formazione deve comportarsi con correttezza, lealtà, dignità e decoro nei confronti dei docenti e dei suoi colleghi e rispettare l'orario delle lezioni.

Art.3

Verifica della frequenza

La presenza alle singole lezioni dovrà risultare dal verbale/foglio presenze sul quale i praticanti dovranno apporre la propria firma prima dell'ingresso in aula e al termine della lezione.

La verifica delle presenze potrà essere eseguita anche mediante rilevazione elettronica.

Il verbale/foglio presenze sarà controfirmato dal tutor.

Art.4

Sanzioni

La violazione da parte del praticante degli obblighi e dei doveri di cui al presente regolamento dovrà essere segnalata al Direttore della Scuola e potrà costituire illecito disciplinare.

Art.5

Il Consiglio Direttivo

Sono componenti del Consiglio Direttivo gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Frosinone da almeno 7 anni, nel rispetto delle quote di genere, nel n. di 5 componenti.

Il Consiglio Direttivo, che costituisce l'organo di indirizzo e di governo della Scuola:

- cura il coordinamento dell'attività didattica affidata ai docenti, avvalendosi della collaborazione del Comitato Scientifico;
- esercita attività di controllo dei docenti, anche attraverso la verifica dei "casi" trattati nelle lezioni svolte, al fine di assicurare omogeneità, metodica performativa e qualità dell'offerta formativa, come previsto dall'art. 6 del regolamento CNF n. 3/2014;
- dispone delle risorse economiche;
- forma il calendario delle lezioni per ciascun semestre;
- attua le deliberazioni;
- forma l'elenco dei docenti della Scuola e provvede alla loro valutazione;

- forma l'elenco dei tutor e provvede alla loro valutazione; determina il numero massimo dei praticanti da ammettere alla Scuola all'inizio di ciascun semestre nonché i criteri di selezione per l'accesso alla Scuola Forense.

Art.6

Il Direttore della Scuola

Il Direttore della Scuola:

- presiede il Consiglio Direttivo e ne coordina tutte le attività;
- si rapporta con gli organi scientifici della Scuola;
- coordina l'attività didattica dei docenti;
- formula proposte al Consiglio Direttivo con riguardo alla valutazione dei docenti;
- tiene i rapporti con il COA di Frosinone;

Il Direttore può delegare le proprie funzioni a un componente del Consiglio Direttivo.

Art.7

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico della Scuola:

- è composto da 5 membri nominati dal Consiglio Direttivo tra avvocati, docenti universitari ed esperti in determinate materie;
- formula proposte e pareri al Consiglio Direttivo con riguardo all'attività didattica;
- predispone gli strumenti di valutazione e autovalutazione di docenti e discenti;
- formula il programma didattico sulla scorta del calendario delle lezioni.

Art.8

La Segreteria

La Segreteria è composta da almeno un impiegato amministrativo, anche se non esclusivamente dedicato, individuato tra i dipendenti del COA

In particolare la Segreteria:

- gestisce, su indicazione del Consiglio Direttivo della Scuola, il calendario delle lezioni;
- tiene i contatti e cura la comunicazione con i docenti e gli iscritti;
- rileva le presenze alle lezioni;
- coordina gli aspetti amministrativi e logistici dei tutor;
- predispone la modulistica necessaria su indicazione del Consiglio Direttivo della Scuola;
- provvede alla fatturazione e al monitoraggio degli aspetti economici e finanziari.

Art.9

Elenco Docenti

La Scuola è dotata di un elenco di docenti stabili, selezionati dal Consiglio Direttivo d'intesa con il Comitato Scientifico.

Potranno far parte del corpo docente, senza necessità di inserimento nell'elenco, anche esperti di riconosciuta esperienza e chiara fama (*visiting professor*) indicati all'unanimità

dal Consiglio Direttivo della Scuola.

Il Consiglio Direttivo può prevedere un compenso per i docenti determinandone l'importo.

Art. 10

Elenco Tutor

La Scuola può essere dotata di un elenco di tutor indicati dal Consiglio Direttivo, dal Comitato Scientifico e dai docenti.

Ai tutor saranno attribuiti 10 crediti formativi per ciascun modulo, di cui 2 in deontologia, con un massimo di 12 crediti annui.

Art. 11

Attività didattica

L'attività didattica è svolta dai Docenti della Scuola e dagli eventuali Tutor seguendo la metodologia casistica.

Art. 12

Verifica del profitto

Alla fine di ogni modulo saranno effettuate verifiche intermedie consistenti in un test di 30 quesiti a risposta multipla sugli argomenti trattati nonché una prova finale consistente in una simulazione della prova scritta dell'esame di abilitazione.

Le verifiche intermedie avranno la durata di novanta minuti; la verifica finale avrà la durata di sei ore.

Le verifiche intermedie sono demandate ai docenti dei singoli moduli designati dal Direttore della Scuola.

La verifica finale è demandata a una apposita commissione composta dal Direttore della Scuola o da un suo delegato, da un avvocato iscritto all'Albo e da un esperto nelle materie oggetto di verifica, indicati questi ultimi due dal Consiglio Direttivo.

In caso di esito negativo della verifica, il praticante potrà essere ammesso, a discrezione della commissione, a una verifica supplementare da effettuarsi in data compatibile con la scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione all'esame di Stato.

Art. 13

Termini per l'iscrizione

L'iscrizione alla Scuola è aperta ogni sei mesi, segnatamente a maggio e novembre.

Art. 14

Adempimento dell'obbligo formativo

Si intende assolto l'obbligo formativo:

quanto alla frequenza, con la partecipazione ad almeno l'80% delle lezioni previste per ogni modulo;

quanto al profitto, con il superamento delle verifiche di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Art. 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data dell'approvazione e si applica a tutti gli iscritti della Scuola. Ne sarà data pubblicità agli iscritti con mezzi idonei.